



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI"

82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)

Via G. Bocchini, 37

☎ Segreteria: 0824.49249 ☎ Dirigente: 0824.49140 - C.F. 92057580620 - C.M. BNIC85700T

DR Campania – Ambito BN-4 – Art. 1, c.66, L.13 luglio 2015, n. 107

Decreto USR Campania – Prot. 3988 del 15/03/2016

e-mail : bnic85700t@istruzione.it - sito web : www.icsanggiorgiodelsannio.edu.it - P.E.C. :

bnic85700t@pec.istruzione.it

Circolare n. 11

San Giorgio del Sannio, 17/09/2019

- Al Personale Docente
 - AL DSGA
- Al Personale ATA
 - Agli Atti
- Al Sito Web dell'istituzione scolastica

Oggetto: Legge 104/92 - Documentazione da presentare e Programmazione permessi.

La presente per fare chiarezza in materia di permessi per l'assistenza ai portatori di handicap in situazione di gravità, partendo dalla L.183/2010, diramata con Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DFP n. 13 del 06.12. 2010, che con l'art. 24 è intervenuta per disciplinare la materia

In particolare, si richiama l'attenzione su quanto disposto al comma 4 dell'art.24, concernente l'obbligo da parte della P.A. di comunicare annualmente entro il 31 marzo alla Presidenza del Consiglio/Dipartimento della Funzione Pubblica, quanto indicato di seguito, al fine di costruire banche dati utili per controlli incrociati e per la verifica della legittimità dei permessi fruiti:

- I nominativi dei dipendenti che fruiscono dei permessi di cui alla L.104/92;
- Il nominativo della persona che viene assistita, l'eventuale suo rapporto con la P.A. in genere e la relativa denominazione;
- Il comune di residenza dell'assistito;
- Il rapporto e il grado di parentela del lavoratore con la persona assistita;
- Il contingente complessivo dei giorni e delle ore di permesso fruiti da ogni dipendente nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.

i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992-

(art. 24 della Legge 183/2010, e Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 avente per oggetto "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità" circolare l'Inps applicativa della nuova normativa n. 45 dell'1.03.2011),

devono far pervenire ANNUALMENTE all'ufficio di segreteria:

- **dichiarazione** che sostituisce la certificazione (autocertificazione), da rinnovare annualmente, circa l'esistenza in vita del familiare disabile per l'assistenza del quale sono stati concessi i previsti benefici;
- **dichiarazione** sostitutiva dell'atto di notorietà, da rinnovare annualmente, che da parte della Struttura Sanitaria non si è proceduto a rettifica o non è stato modificato il giudizio sulla gravità dell'handicap. (tranne casi di giudizio definitivo).

(per coloro che non hanno ancora ottemperato per l'A.S. 2019-2020)

si chiede al personale interessato di produrre dette dichiarazioni con estrema urgenza e comunque improrogabilmente entro il 27-09-2019(venerdì).

L'Istituto potrà procedere, ai sensi del D.P.R. 445/2000, alle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e l'eventuale difformità, comporterà la decadenza del beneficio in esame.

INOLTRE, si ritiene opportuno puntualizzare che:

La Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 prevede, all'ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo e se possibile con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza. Si ritiene, inoltre, importante segnalare che l'Inps, con circolare applicativa della nuova normativa n. 45 dell'1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che:

„„„„*“Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”*.....

Sullo stesso tema è intervenuto di recente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Pertanto, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili o settimanali di fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo di almeno 3 giorni per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso, al fine di «evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione», rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza.

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi “.... Devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.”.....

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Polito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co. 2, DL.vo 39/1993)